

069087 Secondo quanto rivelato nella relazione sull'evasione fiscale 2022 allegata alla Nadeff 06901

Isa, il regime premiale funziona

Dichiarati più redditi per ottenere il punteggio necessario

DI GIULIANO MANDOLESI

Il regime premiale ISA fa gola ai contribuenti: nel 2018 dichiarati redditi più alti per raggiungere almeno l'8 in pagella, il punteggio minimo per fruire dei "premi".

Secondo quanto rivelato nella relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2022, allegata alla Nadeff e pubblicata lo scorso 5 novembre, il passaggio nel 2018 da studi di settore agli indici di affidabilità fiscale (ISA) con l'estensione del regime premiale a tutti i settori economici e l'aumento della tipologia dei benefici, sembra infatti aver generato un effetto positivo sulle basi imponibili dichiarate dai contribuenti incrementatesi probabilmente per usufruire dei "premi".

I dati infatti evidenziano come in corrispondenza della presenza del regime premiale, ovvero a ridosso dei voti da 8 in su, sia associata una elasticità positiva (un incremento) dei ricavi riscontrata invece in misura inferiore nelle annualità precedenti.

Analizzando anche l'andamento dei valori aggiunti medi dichiarati tra il 2015 ed il 2018 con specifica differenziazione tra per i contribuenti che nel 2017 appartenevano a settori che non prevedevano l'accesso al regime premiale, anche in questo caso, è possibile osservare un trend parallelo dei contribuenti prima dell'introduzione degli ISA, mentre si osserva nel 2018 un netto

incremento del valore aggiunto medio dichiarato proprio per il gruppo citato di soggetti prima senza possibilità di fruire dei benefici premiali.

E' fondamentale ricordare che come previsto all'articolo 9-bis commi da 11 a 13 del dl 50/2017, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, sono riconosciuti ai contribuenti i seguenti benefici:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2019 (con voto 8);

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2020 (con voto 8);

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018 (con voto 8);

- esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre tri-

mestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro all'anno (con voto 8);

- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento già previsti (con voto 8,5);

- esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (con voto 9)

- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (con voto 9).

Fino al 2017 invece, in vigenza degli studi di settore, la possibilità di fruire di specifiche agevolazioni (in presenza delle condizioni di congruità, coerenza e normalità), era sì prevista ma si riduceva a pochi benefici ovvero alla preclusione dalla possibilità di essere accertati sulla base di presunzioni semplici, alla riduzione di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento ed alla possibilità di vedersi determinato sinteticamente il reddito complessivo a patto che quello accertabile eccedesse di almeno un terzo quello dichiarato.

— © Riproduzione riservata —



La sede del Miconomia

